



**N. 35-2010 Registro Ord. Sindacali**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

sono pervenuti, da parte di numerosi cittadini, segnalazioni di degrado urbano ed ambientale, nonché di problemi in ordine al decoro cittadino, riguardanti l'uso di taluni spazi pubblici di aggregazione, quali conseguenze di condotte di persone che con il loro comportamento, anche mediante assembramenti, contrario alle più elementari norme di civile convivenza, arrecano anche con le modalità con le quali si manifestano situazioni di allarme sociale e di percezione di sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che:

- dalle predette segnalazioni vengono rilevati alcuni comportamenti, in luoghi pubblici o in vista del pubblico, contrari al decoro urbano che recano molestia, raccapriccio, disgusto o incomodo alle persone, e che possono essere, altresì, causa di pericolo od inconvenienti;
- tra tali comportamenti si evidenzia lo stazionamento e l'assembramento rumoroso di persone, intendendosi come tale la contemporanea presenza di più persone con condotte che risultino non consone alla tranquillità cittadina posto che arrecano disturbo alla quiete pubblica e senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte di tutti i cittadini. Tali comportamenti assumono particolare problematicità nelle ore notturne dopo la chiusura dei locali configurando, specie in alcune aree del territorio, evidente pregiudizio alla quiete pubblica;
- anche lo stazionamento ed il transito di persone in costume da bagno al di fuori della zona del lungo mare costituisce elemento di fastidio, di disagio e di potenziale offesa per la pubblica decenza e quindi di scadimento della qualità urbana;
- la precarietà delle condizioni di nettezza delle aree immediatamente circostanti gli esercizi commerciali o loro pubbliche pertinenze date in concessione, rappresenta motivo di alterazione del decoro urbana oltre a contribuire e ledere l'immagine della città;
- il consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine metalliche o altri contenitori contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano con correlati problemi di igiene e salute pubblica, posto che, venendo meno l'osservanza delle più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato, detti contenitori vengono abbandonati sulle pubbliche vie o piazze senza, così, riguardo alcuno per la pulizia ed il decoro dei predetti luoghi. Tale comportamento costituisce particolare problematicità nelle ore notturne;
- detto consumo, quando indiscriminato, è fonte di disturbo alla quiete pubblica in quanto i succitati contenitori abbandonati contribuiscono a creare situazioni di pericolo giacché, in molti casi, sono stati usati come strumenti atti ad offendere, e comunque, l'abitudine di alcuni soggetti di fare uso smodato di bevande alcoliche tende a facilitare comportamenti offensivi della pubblica decenza, alla tranquillità ed alla sicurezza cittadina, determinando fenomeni di violenza che scaturiscono con lesioni a persone;

**CONSIDERATO** che:

- le predette condotte rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini e possono determinare un'evidente lesione dei loro fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, alla sicurezza e alla fruibilità dei beni pubblici;
- detta lesione dei predetti diritti fondamentali è maggiore per i soggetti deboli quali bambini, anziani e portatori di handicap;
- i fenomeni sopra descritti costituiscono elementi di conflitto sociale tale da determinare l'insorgere di fenomeni criminogeni;

**RICONOSCIUTO** opportuno adottare apposito provvedimento mirato ad impedire che i comportamenti sopra descritti al fine di tutelare la qualità della vita dei cittadini ed il

**Ufficio Legale**

Piazza Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV  
tel. 019.48.22.95 int. 223 fax 019.48.57.35  
e.mail: [ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it](mailto:ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it)  
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

**Comune Certificato Qualità e Ambiente**



decoro urbano ed evitare possibili e potenziali pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto di fruirne in condizioni di tranquillità e sicurezza;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 ed in particolare la definizione di sicurezza urbana quale "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare la condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" e l'attribuzione del potere del Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana;

**RILEVATO** che rientra nel potere d'intervento del Sindaco favorire azioni che consentano di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, ed al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

**DATO ATTO** che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Savona in data 26/7/2010-prot. 16242, ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, e successivamente esaminata nella seduta del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica del 6/08/2010, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione;

**VISTO** l'articolo 3 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede che l'esercente debba adempiere agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, oltre che occupare al fine di commercio il suolo pubblico;

#### **VISTI:**

- il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, con particolare riguardo al comma 2° lettere a) ed e);
- l'articolo 7 bis e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

#### **ORDINA**

- è vietato in tutto il territorio comunale, ad esclusione della passeggiata a mare e dell'ex rilevato ferroviario (c.d. vecchia stazione), dalle ore 03.15 alle ore 7.00 lo stazionamento e l'assembramento rumoroso di persone, intendendosi come tale la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, ovvero, arrechino disturbo alla quiete pubblica e senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini;
- è vietato lo stazionamento ed il transito in costume da bagno al di fuori della zona lungo mare;
- è vietato dopo le ore 24.00 e fino alle ore 7.00 il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, di metallo o di altra tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati;
- ai gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, il mantenimento dell'area immediatamente circostante i loro esercizi commerciali o loro pubbliche pertinenze date in concessione, in buone condizioni di nettezza, quando la precarietà della pulizia derivi dall'esercizio della loro attività;

#### **AVVISA**

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 25,00 a €. 500,00, nonché della

---

#### **Ufficio Legale**

Piazza Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV  
tel. 019.48.22.95 int. 223 fax 019.48.57.35  
e.mail: ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it  
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

#### **Comune Certificato Qualità e Ambiente**



misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa, delle bevande alcoliche, nonché di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati per il consumo delle predette bevande, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore in caso di abbandono dei contenitori utilizzati per il medesimo consumo. In caso di inottemperanza provvederà il Comune con aggravio di spese in danno ai trasgressori;

**AVVISA**, altresì

che i trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito dagli agenti e funzionari di polizia, per motivi di sicurezza pubblica ordine pubblico od igiene, del ripristino dello stato dei luoghi verranno perseguiti a norma dell'articolo 650 del codice penale;

**INVIA**

Alla Prefettura di Savona al fine della predisposizione degli strumenti necessari per l'esecuzione della presente ordinanza;

**MANDA**

- All'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;  
per l'esecuzione della presente, per le parti di rispettiva competenza;
- Al Corpo della Polizia Municipale, nonché ad ogni funzionario della forza pubblica;

**DISPONE**

Al fine di dare la più ampia pubblicità alla presente l'affissione di manifesti sul territorio comunale contenenti le precitate disposizioni;

**AVVERTE**

che la presente ordinanza che è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Savona è immediatamente esecutiva;

che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Savona, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
Sen. Franco Orsi

---

**Ufficio Legale**

Piazza Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV  
tel. 019.48.22.95 int. 223 fax 019.48.57.35  
e.mail: [ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it](mailto:ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it)  
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

**Comune Certificato Qualità e Ambiente**

